

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 11/02/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 24/07/2019, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni pagate anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e non godute in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso nonché il rimborso di € 201,99 a titolo di penale per l'estinzione anticipata del finanziamento, così per complessivi € 3.447,03, oltre spese legali e interessi. L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che il contratto di finanziamento di cui al ricorso conteneva una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e che la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione anticipata nella misura di € 2.861,31. In merito all'addebito dell'importo di € € 201,99 per l'estinzione anticipata del prestito, l'intermediario resistente ha sostenuto che esso era conforme alla disciplina applicabile.

Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso o, in subordine, *“di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 2.861,31”*.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);

in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;

per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

devono qualificarsi come oneri *recurring* e devono pertanto essere rimborsate in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) le *“commissione di attivazione”* e *“commissione di gestione pratica”* dovute per l'attività di gestione del finanziamento durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, che è per definizione un'attività *recurring*;

gli *“oneri di intermediazione”* hanno invece natura *upfront* poiché remunerano attività prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento o connesse e strumentali a quest'ultima e, come tali, devono essere rimborsati nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente proporzionale basato sulla curva degli interessi individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.465,62	Tasso di interesse annuale	4,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	235,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	87,50%
Data di inizio del prestito	01/04/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	78,06%

rate pagate	15	rate residue	105	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				987,00	Recurring	87,50%	863,63		863,63
Commissioni di gestione pratica (C)				3.383,18	Recurring	87,50%	2.960,28	2.861,31	98,97
Oneri di intermediazione (F)				2.608,50	Upfront	78,06%	2.036,11		2.036,11
Totale				6.978,68					2.998,71

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Non può trovare accoglimento, viceversa, la richiesta di rimborso dell'ulteriore somma di € 201,99 che l'intermediario ha addebitato alla ricorrente a titolo di indennizzo per l'estinzione del finanziamento. Si deve ricordare in proposito che l'art. 125-sexies TUB prevede che l'indennizzo per l'estinzione anticipata del prestito possa essere previsto nella misura massima dell'1% "dell'importo rimborsato in anticipo", se, come nel caso di specie, il finanziamento ha una vita residua superiore a un anno.

Se è vero che nessun indennizzo è dovuto all'intermediario qualora ricorra una delle ipotesi di cui al comma 3, lett. c), del predetto articolo, fra le quali vi è anche quella "l'importo rimborsato corrispond[a] al debito residuo ed [sia] pari o inferiore ad € 10.000", tale circostanza non può riscontrarsi nel caso che ci occupa, dove il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata risultava pari ad € 20.198,78.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.998,71 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA